



Città di Ozieri
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
DELLE CONSULTE COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 45 DEL 09/12/2010

INDICE

Art. 1 – Premessa generale	2
Art. 2 –Proposta di costituzione e istituzione delle Consulte	2
Art. 3 – Commissione di Controllo	2
Art. 4 – Composizione e Organi della Consulta	3
Art. 5 – Regolamento Interno	3
Art. 6 – Competenze delle Consulte	3
Art. 7 – Impegni dell’Amministrazione Comunale	4
Art. 8 – Casi di scioglimento della Consulta	4
Art. 9 – Norma Transitoria	5
Art. 10 – Entrata i vigore	5

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

Articolo 1 – Premessa generale

1. Il Comune di Ozieri, considerato:

- che con l'adozione del nuovo Statuto comunale si è inteso segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale e l'organizzazione di una partecipazione più consapevole ed efficace dei cittadini/e e delle associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva alla formazione e attuazione delle sue scelte;
 - il valore dell'agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della comunità;
 - l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano e operano sul territorio alle iniziative finalizzate alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - quanto stabilito all'articolo 26 dello Statuto Comunale;
2. allo scopo di favorire la partecipazione democratica di tutti i cittadini/e alle iniziative rivolte alla promozione dello sviluppo civile, sociale, culturale, economico della città, ed alla formazione e attuazione dei propri programmi, promuove la costituzione delle consulte comunali per ogni ramo della pubblica amministrazione, intese come spazio di incontro tra i cittadini, le loro forme associative e l'Amministrazione comunale.

Articolo 2 – Proposta di costituzione e istituzione delle Consulte

1. Tutti i cittadini residenti nel territorio del comune, gli emigrati ozieresi ed i cittadini stranieri residenti da almeno un anno, le associazioni che hanno sede nel comune, possono inoltrare richiesta al Sindaco per la costituzione di una consulta specificando il settore di principale interesse e producendo, a sostegno della richiesta non meno di 30 sottoscrizioni, raccolte tra i predetti soggetti aventi titolo. In caso di impedimento, alla richiesta, dovrà essere data formale risposta entro 30 giorni dall'inoltro al protocollo del Comune; in caso di assenso il Consiglio comunale delibera non oltre il 90° giorno dal suo deposito al protocollo dell'Ente.
2. Fermo quanto disposto al comma precedente, in ordine all'iniziativa popolare, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o di propria iniziativa può istituire ulteriori consulte su specifici settori o materie anche con appositi e specifici regolamenti.
3. La costituzione della consulta, con le modalità previste al primo comma del presente articolo, avviene comunque a seguito di avviso pubblico dell'Amministrazione comunale, per verificare l'interesse dei cittadini e individuare i soggetti singoli o associati che intendano farne parte. All'avviso dovrà essere allegato apposito modello di domanda predisposto dall'Amministrazione indicando il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.

Articolo 3 – Commissione di Controllo

1. Le funzioni di controllo sono demandate alla Commissione Permanente dei Capigruppo, integrata dall'Assessore con delega alla partecipazione democratica e assistita dal Segretario Comunale, con il compito di verificare la regolarità e l'ammissibilità della richiesta;
2. La Commissione, oltre a svolgere le funzioni di controllo e istruire le deliberazioni per l'istituzione della consulta fornisce alle stesse supporto tecnico e amministrativo.

Articolo 4 – Composizione e Organi della Consulta

1. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione di controllo, verificato l'interesse dei cittadini sulla base delle domande pervenute e acquisita la deliberazione del Consiglio comunale, rende nota, con avviso pubblico, la composizione della consulta in questione e fissa la data, l'ora ed il luogo della prima assemblea che sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Nella prima assemblea dovrà essere nominata una Commissione interna provvisoria con il compito di predisporre una proposta di Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Lo stesso una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla Commissione di Controllo di cui al precedente articolo 3.
3. Gli organi della Consulta sono:
 - l'Assemblea, costituita da ogni singolo cittadino che ne abbia fatto richiesta. Tutti i membri hanno diritto di voto;
 - il Direttivo, eletto con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma precedente;
 - il Coordinatore e il Vice Coordinatore, eletti a maggioranza tra i membri del Direttivo nel corso della prima seduta di tale organo, con mandato annuale rinnovabile. Il Coordinatore convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea rappresentandola nelle sedi istituzionali; il Vice Coordinatore lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e collabora con lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
 - il Segretario, è eletto a maggioranza tra i membri del Direttivo nel corso della prima seduta di tale organo, con mandato annuale rinnovabile.
4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e delle convocazioni è sempre data comunicazione formale al Sindaco.

Articolo 5 – Regolamento interno

1. Il Regolamento interno, oltre a prevedere le modalità di elezione del Direttivo, dovrà prevedere la procedura per l'accoglimento di successive richieste di adesione alla Consulta che, indirizzate al Direttivo da parte dei cittadini che intendano farlo ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, dovranno essere trasmesse alla Commissione di controllo al massimo ogni 3 mesi per l'aggiornamento della composizione della Consulta; dovrà, inoltre, precisare le modalità di convocazione e individuare ogni utile elemento teso al buon funzionamento degli organi ed alla migliore partecipazione dei cittadini.

Articolo 6 – Competenze delle Consulte

1. Le Consulte, relativamente al settore di competenza, svolgono le seguenti attività:
 - Promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale della comunità;
 - Promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 32 e 33 dello Statuto comunale e pubblicizzano le iniziative concordate con l'Amministrazione;
 - Possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse;
 - Promuovono il coordinamento tra le stesse consulte per materie di competenza comune;
 - Si pronunciano sulle questioni che gli Organi comunali ritengono di dovergli sottoporre;
 - Collaborano con le Commissioni consiliari permanenti, potendo partecipare alle riunioni, se invitate o a seguito di motivata richiesta;

- Presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni. Le stesse sono trasmesse, attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio alla competente Commissione consiliare per conoscenza o per una istruttoria preliminare e alla Giunta per competenza. Entro 30 giorni dalla data di inoltro la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, decide sull'ammissibilità della proposta. La decisione adottata è comunicata dal Sindaco e se negativa devono essere rese note le motivazioni;
- Possono essere invitati a partecipare alle riunioni degli Organi della Consulta, con solo diritto di parola, dipendenti comunali, consiglieri e/o assessori, esperti di settore non facenti parte della Consulta.

Articolo 7 - Impegni dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione comunale, nei rapporti con le Consulte è impegnata a:
 - Prendere in considerazione pareri scritti dall'Assemblea della Consulta sui propri bilanci preventivi e consuntivi, sui programmi di investimento, sul piano delle opere pubbliche, sul piano regolatore generale nonché su ogni atto che ritenga opportuno sottoporre alla Consulta;
 - Interpellare preventivamente, in seduta congiunta con la Commissione consiliare competente, sugli argomenti di cui al comma precedente.
 - Fornire agli Organi della Consulta tutti gli atti e documenti richiesti utili per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ovvero, a curare la migliore informazione possibile sugli atti e le iniziative dell'Amministrazione relativamente alle materie di competenza;
 - Pubblicizzare le iniziative concordate con la Consulta;
 - Il Sindaco può richiedere pareri ai quali le consulte rispondono, con adeguata relazione, entro 30 giorni o nei termini contenuti nella richiesta;
 - Convocare con cadenza annuale una conferenza delle Consulte nella quale viene esaminato e discusso lo stato della Comunità, ovvero, a discrezione del Sindaco, a convocare ai sensi dell'articolo 54 e per le finalità dell'articolo 75 dello Statuto comunale.

Articolo 8 – Casi di scioglimento della Consulta

1. Le Consulte possono essere sciolte:
 - Con deliberazione dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti quando ritenga di avere esaurito il mandato per cui era stata istituita;
 - Quando l'Assemblea non si sia riunita nei modi previsti dal Regolamento interno almeno due volte nel corso dell'anno solare;
 - Qualora il Regolamento interno della Consulta non sia stato uniformato ai principi di partecipazione e democraticità non avendo la Consulta recepito le eventuali osservazioni, modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 3 del Regolamento.
2. Nei casi previsti al primo e secondo comma, il Consiglio comunale prende atto con apposita delibera del già avvenuto auto-scioglimento della Consulta; nel caso previsto al terzo comma è sempre il Consiglio comunale a provvedere con apposita delibera allo scioglimento della Consulta.

Articolo 9 – Norma transitoria

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le consulte già operanti nel Comune di Ozieri, dovranno adeguarsi alle norme ivi contenute per quanto riguarda la loro costituzione e il funzionamento.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Ozieri.